

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 051/CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 maggio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, SIG.RA CARUSO MARIA ALEJANDRA E SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

2. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi 1) e 2), come sopra proposti dalla società S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta) e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, li respinge.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Patrizio Leozappa - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER I COMPORTAMENTI ASCRITTI AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SIG. MONTAQUILA PIETRO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C, PAR. VI E VII, DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 7926/563 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (NOTA N.

7924/562 PF14-15 SP/GB DEL 25.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Monza Brianza 1912 S.p.A. di Monza (Monza-Brianza)

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. KORABLIN YURI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ,**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S.,**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8199/570 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. DELLEPIANE ALDO, E DAL PROPRIO AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG. SANTUCCI ENRICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PAR. VI E VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8154/568 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (NOTA N. 8156/569 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 6 maggio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio